


# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,  
Duca di Savoja, di Genova,  
Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario  
di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo ormaiato ed ordiniamo, che l'annesso  
progetto di Legge per un suffisso alle scuole speciali  
e tecniche comunali e provinciali sia presentato alla  
Camera dei Deputati sul detto Nostro Ministro,  
che è incaricato di esporne i motivi e sostenerne  
la discussione.

Dato a Torino — anno 10. gennaio 1858.



Progetto di legge per un suffidio alle  
scuole speciali e tecniche comunali e  
provinciali

Signori,

Nella tornata del 9 gennaio dello scorso  
anno io aveva l'onore di proporre alla Camera  
elettorale una proposta di legge tendente a for-  
mire che l'istruzione professionale, impartita  
nelle scuole speciali per cura dei Comuni e  
delle Province, ottenesse dalla Stato parte di  
quei vantaggi che col suo diretto patrocinio  
e col suo aiuto e so avrò da all'insegnamento  
secondario classico -

Al che mi ridicevano i voti rispettivamente  
aspetti del Parlamento ed il considerare che le  
scuole speciali, superato il periodo della prima  
provafattura nel nostro paese, e riordinate  
secondo che i consigli dell'esperienza suggerivano  
meglio, erano promosse con molto amore dalle  
amministrazioni comunali e provinciali, e  
concrete con sollecitudine da un ragguardevole  
numero di allievi.

Mi pareva atto di sociale utilità e nella  
stesso tempo di giustizia che lo Stato, il quale  
gi assume tanta parte della spesa per la  
pubblica istruzione secondaria, intervinisse  
pure a favorire la diffusione di questi studii  
il cui bisogno era incontestabilmente noto  
ed i cui vantaggi sono fin ete fin.

Ma certamente, introdotto in Parlamento  
quel progetto, era mio pentimento di troppo  
affondare la tendenza nobilitaria ed i  
poteri supremi che altri si ingegnava al nostro  
secolo, e tanto meno di stemper l'importanza  
di quegli studii classici che noi, Italiani,  
dobbiamo, più che ogni altro popolo, tenere

in alto pugno come parte dell'eredità delle nostre glorie - avete - Ma erami avviso che - corseffe debito a l'legislatore di non battersare un nuovo inseguimento che i progetti delle scienze giuridiche, lo svolgimento delle industrie e le esigenti del viver comune dimostravano necessario; ed era d'altronde convinto che l'istruzione classica fosse per avanzaggiarsi di non poco dirigendo per altra via tutto quei giovani che per essa non possono avere inclinazione - perchè non ne sentono bisogno.

Egl'intendimenti del Governo (il dico con voce confidenziale) oravo dalla Camera appropriati per modo che tutti gli Uffizii di essa chiamavansi concordi nel commendare il concetto della scuola proposto, ed i Commissari, incaricati di prenderlo adottare, mancavano ne approvarono le parti espouzioli.

Se non che la relazione della Giunta effusa stata presentata in stagione avangata, quando molte più e più urgenti lavori tenevano occupata la legislatura che stava per chiudersi, non rimase tempo alla pubblica discussione.

La Camera però non volle che l'atto di iniziativa del Governo ed il lavoro della sua Commissione restassero senza risultato alcuno; e di buon grado inserì per nel Bilancio della pubblica istruzione una nuova categoria per sufficiere alle scuole speciali e tecniche Comunali e Provinciali, assegnandovi quella maggior somma che le riguarda nome dell'amministratore poterano contestare -

Il qual fatto attesta, a credor mio, come il principio del concorso dello Stato nel sovvenire tali scuole speciali già ormai considerate

come accortato. Ma la legge del bilancio è  
benpitaria; la somma di £. 30000 appena  
basterebbe per accordare tante sovvenzioni a  
23 scuole (che tante erano nel prefatto anno quelle  
regolarmente ordinate) e siccome già che insufficienza  
ora che il numero delle medesime salì già a 39;  
infine il suffidio del Governo non può limitarsi  
alla provvisoria concezione di qualche somma, se  
pur voglioussi avere per l'istruzione speciale  
intelligenti ed abili insegnanti.

Più indi comprendrete le ragioni che mi  
determinano a presentarvi il progetto.

Ora è modellato in gran parte sulle forme  
adottate dalla Giunta di questa Camera.

Poche spiegazioni pertanto mi basteranno a dirvi  
i motivi degli articoli che lo compongono.

Nel primo articolo di buon grado che il suffidio  
provisorio possa estendersi anche all'insegnamento  
tertio, comprendendo sotto questa denominazione  
tutte le scuole che mirano a diffondere le nozioni  
elementari delle scienze e le loro applicazioni  
alle arti ed alle industrie, perchè, quantunque  
si a jutino già fra le ore della pubblica finanza  
alcune scuole di tel genere, come quelle di  
nautica, di orologia, di agricoltura, di meccanica  
e chimica applicate, pur tuttavia mette conto  
che il principio venga asproppo per legge durevole,  
affinchè i Municipi, le Province e le  
associazioni prendano maggior animo a  
stabilire delle nuove là dove ne è sentito il  
bisogno.

Gli articoli 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup> sono sostanzialmente  
riprodotti dal progetto della predetta Giunta,  
come le ragioni di essi risultano già nelle  
relazioni dello scorso anno fa di questa com-

del Ministro, io mi dispiacerei da morire.  
Mi giovi però far parola d'un articolo  
che, progettato dalla stessa Giunta, viene  
ora omesso e di altri dice che, omesso  
da lei, sono ora i propositi.

La Giunta intendeva stabilire coll'articolo 6<sup>o</sup>  
del suo progetto che il Governo potesse concedere  
suffidio anche a privati che si obbligassero  
a dare gratuitamente un insegnamento  
speciale o tecnico. Io non so se possa presentarsi  
il caso di privati i quali si pongano in tale  
condizione. Ma mi parve che allontanando  
ciò ovvera, se trattasi d'insegnamenti esclusivamente  
utili, il suffidio pubblico debba di preferenza  
provenire dal Municipio o dalla Provincia che  
affari meglio del Governo possono comprendere  
i bisogni e gli interessi dei propri amministratori  
e quindi piùrettamente giudicare la convenienza  
dell'iniziativa che prenderebbe qualche genere,  
per me. D'altronde la somma, che si viene  
domandando con questo progetto, è misurata  
alle esigenze delle scuole pubbliche cui importa  
avendo tutto far prosperare, e perch'esso  
bastare all'oggi, vorrei evitare ogni  
imbarazzo che potrebbe avere il Governo  
quando altri credesse di poter ottenere predi  
per qualche motivo, oltre i Comuni e le  
Province. Per queste considerazioni pertanto  
credetti dover intalasciare l'articolo aggiunto  
dalla Giunta.

Cogli articoli poi 6<sup>o</sup> e 7<sup>o</sup> che si riproducono  
dall'articolo progetto ministeriale, io ebbi in  
animò di affiancare in qualche modo la  
condizione degli insegnanti delle scuole speciali  
pubbliche, applicando ad essi quelle medesime

norme da cui per la vigente legislazione  
è regolato il servizio dei Professori di latinità  
superiore nelle scuole Comunali. È noto  
come a questi ultimi, in forza dell'art. 2<sup>o</sup>  
del n<sup>o</sup> 11 Decreto 28 luglio 1853, possa essere  
affugnata una pensione il cui maximum è  
di L. 800 quando essi sorpassano i trent'anni  
d'insegnamento e di L. 300 quando, oltre  
a tal condizione, toccano i sessant'anni.

È noto ancora che, per un istituto recentemente  
introdotto ed approvato dal Parlamento, gli  
stessi Professori possono avere aumenti al  
medesimo trattamento di quelli dei Collegi  
di Capo-borghe Provinciali, quando i rispettivi  
Comuni sono autorizzati a versare nelle Casse  
dello Stato una somma corrente per loro  
Stipendi, su cui la Finanza stabilisce indi  
la ritenuta prescritta dalla legge.

Bra l'istituzione agli insegnanti nelle scuole  
speciali comunali e provinciali queste disposizioni,  
mi parre otto di giustizia perché, comunque lo  
necessita delle scuole medesime, lo Stato non può  
ricuperar loro quei medesimi vantaggi che sono  
accordati a quelle di latinità; — mi parre  
atto di convenienza perché, senza la certezza  
d'avere nella vecchiaia un assegno fisso, sarà  
sempre difficile aver abili maestri che si  
apprezzino con sufficienza di proposito a questo  
insegnamento.

Giora a tal scopo aver presente che nelle scuole  
speciali secondarie non possono, per nominare  
professori se non coloro che riportassero qualche  
grado accademico, e d' in quelle primarie, solo  
quelli che abbiano fatto un corso particolare o  
superato un esame di patente quale reune



prescritto dal Regolamento approvato con D.º  
Decreto 29 agosto 1887. Or, con tali esigenze  
che l'interesse degli Studi richiedeva ha-  
zimento, può immaginare la Camera se più  
agile e formare un sufficiente numero  
di capi insegnanti, ove il loro avvenire  
fosse mai meno qual è deplorabilmente  
quello dei maestri delle scuole elementari.

La Commissione parlamentare però non omisse  
i due articoli preaccennati, perché disconoscesse  
il valore delle ragioni che si avanzavano dettati  
ma si solo perché questa legge parva una ferita  
da regolarfi allor quando si trattasse della  
revisione delle leggi sulle pensioni degli  
impiegati civili.

Da questa considerazione non salse a  
rimorso da l'ultimo proposito perché  
qui non è questione delle condizioni a cui  
le pensioni vogliono essere concesse, se  
bene del principio di ammettere o non i  
professori delle scuole speciali ai medesimi  
diritti che sono conferiti a quelli delle scuole  
classe. Signoratà sotto quest'aspetto,  
i predetti articoli 6° e 7° gravano a me man-  
na spesa conseguenza della massima su cui  
si fonda l'art. 1°, e perciò contro la forma  
fisicia che incontreranno il nostro gradimento.

La giunta parlamentare della legislatura  
precedente revisse proponendo che la somma  
per il giudizio da accordarsi dalllo Stato  
all'insegnamento speciale e tecnico fosse  
assegnata in L. 80/m quando il governo  
chiedeva solo in 70/m. Questo atto, consigliato  
dal pensiero di mettere la finanza pubblica  
in grado di largheggiare maggiormente.

Z

no l'arriverà a pregherli inseguimento, è una  
nuova testimonianza del favore con cui era  
allora accolto lo schema presentato. Però, secondo  
i calcoli che si possono fare sui dati statistici  
raccolti dal Ministero, io stimo che fin per ora  
basterebbe la somma primitivamente proposta  
da questo. Come notate qui sopra, le scuole  
speciali regolarmente ordinate ora fanno trentuno,  
e spendono in quest'anno conformate a quelle  
del Governo le due di Cuneo e di Movia, e  
create le due nuove di Cagliari e di Chiari.  
Sette di esse hanno entro il corpo secondario;  
onde, sebbene si abbiano indizii che se ne  
verranno istituzendo ancora delle nuove, ed  
altri, nelle principali Città come Novi,  
Novara, Atti, Pinerolo, abbraccieranno i  
due corsi primario e secondario, si può con-  
fondamento presumere che per l'esercizio 1839  
si avrà modo di soddisfare agli impegni  
che si assumerebbe lo Stato con questa legge.

Signori,

Per raccomandarla, io so di rendermi  
interpreti di quei sentimenti che vi portano  
a favorire ogni ramo dell'inseguimento.  
A questi mi affido per acquistare la certezza  
che sarà da voi compiuta l'opera della  
precedente legislatura iniziata in pro-  
delle scuole speciali e tecniche.)

Progetto di legge  
Vittorio Emanuele II

Art<sup>o</sup> 1<sup>o</sup>

I municipii e le provincie potranno ottenere sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, alle condizioni stabilite in questa legge, un ammone suffidio per provvedere allo insegnamento speciale e al tecnico.

Art<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>

Il suffidio può essere concepito per istituire o per mantenere, dove non sono di già mantenuti a spese del pubblico erario, corpi speciali conformi a quelli dello Stato, ed insegnamento tecnico.

Art<sup>o</sup> 3<sup>o</sup>

Il suffidio per corso primario delle scuole speciali non potrà superare maggiore dei due quinti della spesa, da determinarsi per decreto reale, per gli stipendi del personale destinato alla direzione ed allo insegnamento; e per corso secondario non potrà superare maggiore del quarto della spesa stessa.

Art<sup>o</sup> 4<sup>o</sup>

Il suffidio per corpi speciali sarà a preferenza concepito ai municipii agiati e di maggiore popolazione per istituire o per mantenere il corpo speciale primario.

Non sarà concepito suffidio per corso speciale secondario, se il primario non sia pienamente effettuato, e se il numero degli allievi iscritti per ciascheduna sezione del secondario non giunga almeno a quindici.

Art<sup>o</sup> 5<sup>o</sup>

I municipio o la provincia deve affumare l'obbligo di accomodare le scuole di comuniti locali e di ogni appartenente ed oggetto ufficio.

Dove si tratta di stabilire la sezione industriale del corso secondario, dovrà provvedere le macchine necessarie agli insegnamenti della meccanica, della fisica e della chimica, e ciò che occorre per l'insegnamento della Storia naturale e della geografia.

Art<sup>o</sup> 6<sup>o</sup>

I professori e maestri effettivi delle scuole speciali pubbliche regolate come sopra saranno raggrigliati nelle pensioni di rango ai professori di retorica e di filosofia delle scuole secondarie comunali.

Art<sup>o</sup> 7<sup>o</sup>

I Comuni e le Province che ammesso far fruire agli insegnamenti delle scuole speciali da loro istituite i rimborsi accordati per le pensioni a quelle dei Collegi nazionali, resteranno a semestri anticipati nelle Casse dello Stato le somme ad esse assegnate a titolo di Stipendio.

Art<sup>o</sup> 8<sup>o</sup>

Ogni anno sarà presentato al Parlamento un resoncetto dei suffidii che verranno concessi alle scuole speciali.

Art<sup>o</sup> 9<sup>o</sup>

E' aperta nel bilancio passivo del Ministro di pubblica istruzione una nuova categoria colla denominazione suffidio alle scuole speciali e tecniche comunali e provinciali.

Sul bilancio passivo dell'esercizio 1859 è stanziato un fondo a calcolo di lire settantamila.

*Fedele*  
SESSIONE 1857-58

N° 14-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MINOGLIO, ANSALDO, ALFIERI, DEMARIA, RORÀ,  
MARCO, CAVOUR G.

sul progetto di legge del Ministro dell'Istruzione Pubblica

*deposito all'ufficio di Presidenza il 1° febbraio 1858*

Sussidio alle scuole speciali e tecniche comunali e provinciali.

Tornata del 18 febbraio 1858

SIGNORI,

Il favore speciale con cui la Camera ha sempre accolto le proposizioni dirette a favorire lo sviluppo dell'istruzione ha fatto sì che tutti i vostri uffici abbiano senza esitazione assentito in principio al progetto di legge di cui l'esame ci venne demandato. Ma nello stesso tempo fu pure deciso da tutti questi uffici che il medesimo dovesse riformarsi in varie sue parti, la sua redazione lasciando molto a desiderare.

Dapprima venne contro al medesimo sollevata una grave obbiezione. Quale è il vero carattere di questa proposta? venne con ragione dimandato da parecchi deputati. Se si tratta di una legge organica per un ramo importante dell'insegnamento, il progetto è affatto incompiuto, non accenna che a sommarissimi capi, e può considerarsi come un abbozzo, anzi che come un lavoro abbastanza elaborato per venir sottoposto alle deliberazioni del Parlamento. Se poi si tratta di una semplice legge di finanza destinata ad aprire un credito al ministro della pubblica istruzione, a che innestarvi poche disposizioni organiche, le quali, adottate isolatamente, non possono produrre quell'effetto salutare che se ne potrebbe sperare ove si sancisse un insieme di misure bene coordinate e tra loro connesse?

(14-A)

La vostra Commissione ammise la gravità di questa censura. Siccome però essa riconobbe l'importanza di fare almeno qualche cosa per i rami d'insegnamento cui si volle con questa proposta provvedere, e che l'elaborazione di un progetto organico compiuto sopra tale materia presentava molte difficoltà, e non si potrebbe forse sperare di vederlo votato nel corso della presente sessione parlamentare, si deliberò di accettare la legge anche col suo carattere mal definito; ritenendo essere spesso savigio consiglio il non ripudiare un bene presente e certo, nella speranza di un meglio, che si presenta come dubbio e lontano.

Si deliberò per altro essere necessario di distinguere con maggiore accuratezza di quanto si fosse fatto nel progetto ministeriale, ciò che sia da intendersi sotto il nome di *corsi speciali*, e ciò che significino le parole: *insegnamento tecnico*.

Quindi vennero adottati alcuni emendamenti di cui al loro luogo dovrò fare parola.

La redazione dell'art. 1 fu variata in modo da esprimere con maggiore chiarezza il pensiero, che non s'intendeva creare in favore dei municipii e delle provincie un diritto illimitato ad ottenere sussidi per l'insegnamento detto speciale, e per il tecnico; ma che questa spesa dovesse assolutamente restrinarsi nei limiti delle allocazioni del bilancio.

Il progetto ministeriale sembrava bensì già riconoscere questo principio tutelare della finanziaria amministrazione dello Stato; ma la dicitura ne era alquanto oscura e poco precisa, onde ci parve necessario esprimere più chiaramente questa prescrizione.

Nell'articolo secondo si tolse l'indicazione dell'insegnamento tecnico, al quale si volle provvedere a parte con un apposito articolo, che vi proponiamo in seguito sotto il n° 7.

Una tale modificazione ci venne suggerita dall'opportunità di ben distinguere due cose assai diverse.

Nel linguaggio nostro amministrativo (sia il medesimo bene o male appropriato), sotto il nome di *Corsi speciali* s'intende un insegnamento rigorosamente determinato, ed oggi regolato dal decreto reale del 26 settembre 1856. Un tale insegnamento si offre come surrogato dell'insegnamento classico a quei giovani di condizione agiata, che possono consecrare cinque anni a studi liberali i quali direttamente non li abilitano in particolare a nessuna professione lucrativa, ma che coll'arricchire le loro menti di un complesso di varie ed utili cognizioni, gli predispongono in seguito ad intraprendere con successo le diverse carriere attive nella vita civile, per le quali non si esige oggidì l'istruzione classica.

Sotto il nome poi d'insegnamento tecnico, crediamo che si debba intendere quell'istruzione che grammaticalmente può dirsi più speciale ancora della precedente, e la quale ha per obiettivo di illuminare, con cognizioni scientifiche di una diretta applicazione pratica, le menti di quei giovani i quali abbisognano di intraprendere assai per tempo professioni che diano

un lucro immediato. A questo insegnamento appartengono le scuole di oriuoleria di Cluses e Bonneville, quelle di nautica delle riviere, ed altre che avessero uno scopo direttamente professionale.

Ora, riservandoci di proporre per le utilissime scuole di questa seconda categoria una disposizione particolare, abbiamo creduto di dovere prima esaurire l'esame della proposta relativa ai corsi regolati dal precitato decreto del 26 settembre 1856.

E qui mi occorre notare che venne proposto in seno della Commissione di cancellare le parole dell'articolo 2°, nel quale si dice che, per essere sussidiati, i corsi detti speciali devono essere *conformi a quello dello Stato*.

Infatti se fino ad un certo punto si può sostenere che l'insegnamento classico debba essere uniforme e quasi identico in tutto il paese, vi sono poi molti inconvenienti a voler ridurre ad un solo tipo identico per tutte le provincie quell'istruzione più varia e meno determinata che versa sulle scienze matematiche, fisiche e naturali, non che sulle varie lingue moderne, ed ammette anche in larga proporzione la coltura, almeno elementare, delle arti liberali. Le condizioni naturali delle nostre provincie non possono esse esigere che nell'una di esse si dia maggiore importanza ed estensione a quel ramo di scienze fisiche il quale ha maggiore attinenza coll'agricoltura, nell'altra a quel ramo che serve meglio alla navigazione, in una terza a quelle cognizioni meccaniche le quali contano giovano all'industria del fabbricante?

Non furono contestate tali considerazioni nella Commissione, e vi si espresse il desiderio che col progredire del tempo si dia maggiore libertà allo sviluppo di quella istruzione che dicesi speciale, onde la medesima possa adattarsi alle svariate propensioni degli ingegni, ed alle convenienze delle varie province. Da qui a pochi anni si sentirà probabilmente il bisogno che il corso speciale dato a Cagliari, si differenzi assai da quello che si farà a Chambéry. Per ora intanto conviene riflettere che i corsi detti speciali sono ancora appo di noi una novità, che ha bisogno di svolgersi poco a poco, e che può essere fatta oggetto di studi di molto interesse. Il decreto del 1856 non deve tenersi se non se come un primo sperimento; e malgrado una certa tendenza delle autorità universitarie a voler ridurre ad una sola norma, e direi quasi ad un solo stampo, lo sviluppo di tutti gli ingegni che la natura dota di qualità diversissime, noi confidiamo che nessuno vorrà tenere quel decreto come un programma impreteribile ed immutabile di tutto un ramo dell'insegnamento.

Ma onde lo sperimento si possa dire compiuto e concludente, ci è sembrato che si potesse per ora ammettere la conformità dei corsi detti speciali a quegli stabiliti dal Governo, come una condizione di quei sussidi i quali oggi siamo per votare in una misura alquanto scarsa, imperiosamente comandataci dalla ristrettezza delle nostre finanze. Nel primo stadio

(14-A)

di un tale organamento, una certa conformità può giovare ad impedire disordini e scarti eccessivi; ma non intendiamo con questa prescrizione vincolare soverchiamente il futuro, e consideriamo che fra pochi anni si arriverà a potere emancipare i corsi speciali dal giogo di tale uniformità, che si farebbe ben presto gravoso.

Giovà poi anche avvertire che la locuzione qui usata non conferisce precisamente una sanzione legislativa al decreto del 1886, onde il medesimo potrà tuttora essere facilmente modificato ove l'esperienza sia per consigliarlo.

Ci sembrò pościa conveniente l'introdurre, come condizione necessaria dei sussidi stabiliti colla presente legge, che i municipii o provincie dovessero obbligarsi a mantenere per un intero quinquennio in attività i corsi sussidiati, e che l'obbligazione contratta dallo Stato dovesse, per considerazioni finanziarie, limitarsi eziandio a quel termine. Se non che, potendosi dare il caso che certi municipii o certe provincie ora posti in difficoltà pecuniarie, possano sperare di vedere migliorata fra breve la loro condizione economica, si è lasciata facoltà al Ministero di concedere per decreto reale il sussidio anche per un termine più breve, onde poter in certi casi dar principio ed avviamento a corsi che si sperassero poter in seguito sussistere senza l'aiuto dell'erario, il che deve sempre essere l'ultimo scopo al quale si dirigono le nostre mire.

Nel determinare poi l'ordine di preferenza secondo il quale dovranno accogliersi le varie dimande di sussidio, abbiamo creduto doversi esprimere che le località vicine ad altre in cui trovansi già corsi speciali, sieno le ultime a poter ottenere il concorso del Governo nelle spese di quell'insegnamento.

Già fu osservato altre volte nel seno del Parlamento essersi in certe provincie multiplicati soverchiamente gl'istituti ove si dispensa l'insegnamento classico, ed eccitata soverchia concorrenza per parte dei Municipii e del Governo ad istituti fiorenti e benemeriti, ove prima si provvedeva già largamente ai bisogni di quell'insegnamento.

Abbiamo quindi desiderato che si evitasse, per quanto sarà possibile, il timore di un simile inconveniente nei corsi detti speciali, circa i quali il pubblico non si è ancora generalmente formato un concetto ben esatto della loro natura ed importanza.

Onde concretare queste disposizioni vi proponiamo un nuovo articolo, che, venendo adottato, sarà il quinto della legge.

La Commissione avrebbe pure desiderato introdurre in questa legge una disposizione secondo la quale si potesse aprire un corso speciale primario anche in qualche Municipio in cui non esiste ancora la quarta classe elementare. Dai programmi adottati dal Ministero dell'istruzione pubblica si scorge infatti essere quasi identiche le materie insegnate in questa quarta classe elementare e nella prima sezione del corso speciale primario, onde alcuni Municipii, che non pos-

sono spendere molto, troverebbero un vantaggio a sopprimere una di queste due classi. Ed infatti già fu permesso lo stabilimento di scuole latine anche ai Municipii che avessero in attività le sole tre prime classi elementari.

Ora una ragione almeno identica e fors'anche più stringente milita per permettere a Municipii posti in simili circostanze di stabilire un corso speciale.

Parve però altro alla maggioranza essere questa materia piuttosto regolamentaria che legislativa, e quindi, mostrandosi favorevole a questa proposta, essa si astenne dal formularla in articolo di legge, invitando però il ministro a provvedere a questo sentito bisogno in via amministrativa.

L'articolo che, secondo la nostra proposta, sarebbe il settimo, distingue nettamente l'insegnamento tecnico destinato a formare direttori di lavori, capi d'opifici ed operai distinti, da quell'insegnamento detto ora *speciale*, che provvede ad altri bisogni intellettuali. Abbiamo voluto definire quell'insegnamento tecnico di cui crediamo che il nostro paese molto abbisogni, non già provvedere sin d'ora alla sua organizzazione. Anzi desideriamo vivamente che il Governo non cerchi troppo a volergli imporre un andamento uniforme, secondo un certo pezzo di tutto regolamentare al quale sono talvolta troppo corrive le autorità universitarie.

Battendo una via larga di libertà, almeno per questo ramo, d'insegnamento, che necessariamente si differenzia quasi all'infinito, lasciamo che si possano seguire gli istinti dell'industria, il genio delle popolazioni e le stesse predisposizioni delle varie classi d'industriali.

Questa distinzione ci condusse eziandio ad introdurre una variazione di dicitura nell'articolo 9 del progetto, per cui rimarranno divise nel bilancio le due categorie dei sussidi a corsi detti *speciali*, e dell'insegnamento tecnico.

Gli articoli 6 e 7 del progetto ministeriale contenevano una disposizione che la vostra Commissione unanime riconobbe giusta ed equa. Essa però, per due considerazioni d'ordine superiore, ha creduto non poter prescindere dal proporvi di cancellarli in questa legge, nella quale i medesimi non possono trovare sede opportuna.

Dapprima abbiamo osservato che il diritto che può spettare ai professori delle scuole comunali ad ottenere pensioni di ritiro a carico dell'erario comunale è ora in gran parte regolato da soli decreti reali. Ora sorge un grave dubbio costituzionale circa il punto se senza una legge si possano validamente vincolare i bilanci futuri a sottostare ad un tale onere, e se una taccia d'incostituzionalità non potesse opporsi ai decreti che sembrano stabilire in modo definitivo un diritto a pensioni non contemplate espressamente dalla legge.

La vostra Commissione, sebbene propensa ad opinare nel senso che fosse necessaria una legge, non ha voluto esprimere una sua formale sentenza sopra questo punto. Ma prendendo in seria considerazione il peso gravissimo ed ognor crescente

(14-A)

delle pensioni di riposo che pesano sull'érario nazionale, ascendenti già annualmente a circa undici milioni e mezzo di lire, ha creduto che fosse il caso d'invocare vivamente la presentazione di una legge generale, la quale regoli con norme uniformi l'ardua e delicata materia delle pensioni di riposo. In quella legge certamente non si ometterà di provvedere ai benemeriti professori, di cui con vero rammarico non abbiamo creduto poterci ora occupare.

SIGNORES,

Niuno sarà convinto più di noi essere questa nostra proposta assai incompiuta, e lasciare moltissimo a desiderare. Non dimeno, essendo noi persuasi che essa produrrà un poco di bene e migliorerà lo stato attuale delle cose, non esitiamo a proporvene all'unanimità l'adozione.

G. DI CAVOUR, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

I municipii e le provincie possono ottenere sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, alle condizioni stabilite in questa legge, un annuo sussidio per provvedere allo insegnamento speciale e al tecnico.

Art. 2.

Il sussidio può essere concesso per istituire o per mantenere, dove non sono di già mantenuti a spese del pubblico erario, corsi speciali conformi a quelli dello Stato, ed insegnamenti tecnici.

Art. 3.

Il sussidio per il corso primario delle scuole speciali non potrà essere maggiore dei due quinti della spesa, da determinarsi per decreto reale, per gli stipendi del personale destinato alla direzione ed allo insegnamento; e per il corso secondario non potrà essere maggiore del quarto della spesa stessa.

Art. 4.

Il sussidio per i corsi speciali sarà a preferenza concesso ai municipii meno agiati e di maggiore popolazione per istituire o per mantenere il corso speciale primario.

Non sarà concesso sussidio per il corso speciale secondario, se il primario non sia pienamente effettuato, e se il numero degli allievi iscritti per ciascheduna sezione del secondario non giunga almeno a quindici.

Art. 6.

Il municipio o la provincia deve assumere l'obbligo di accomodare le scuole di convenienti locali e di ogni suppellettile ed oggetto necessario.

Dove si tratti di stabilire il corso secondario, [ ] dovrà provvedere le macchine necessarie agli insegnamenti della meccanica, della fisica e della chimica, e ciò che occorre per l'insegnamento della storia naturale e della geografia.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, nei limiti degli annuali bilanci ed alle condizioni stabilite in questa legge, sussidi diretti a provvedere all'insegnamento speciale ed al tecnico.

Art. 2.

Il sussidio potrà essere concesso ai municipii ed alle provincie per istituire o per mantenere, dove non sono di già mantenuti a spese dell'erario nazionale, corsi speciali conformi a quelli dello Stato.

Art. 3.

Identico al qui contro.

Art. 4.

Il sussidio sarà di preferenza concesso per istituire o per mantenere il corso speciale primario.

Non sarà concesso sussidio per il corso speciale secondario se il primario non si trova pienamente attuato, e se il numero degli allievi iscritti per ciascheduna sezione del secondario non giunga almeno a quindici.

Art. 5.

Il municipio o la provincia che aspirerà ad ottenere il sussidio sovr'indicato dovrà vincolarsi a mantenere in attività i corsi sussidiati per il termine di cinque anni, e reciprocamente il Governo sarà vincolato per quello stesso spazio di tempo a corrispondere il sussidio, salvo il caso in cui per circostanze particolari si credesse dovere stabilire per decreto reale un termine più breve.

Nella concorrenza tra più provincie e municipii, il sussidio si darà di preferenza a quelle località che trovansi più lontane dai siti ove già esistono corsi speciali, e si avrà riguardo alla condizione finanziaria dei corpi morali che dimandano il sussidio, come pure ai bisogni delle popolazioni.

Art. 6.

Il municipio o la provincia, ecc., come contro.

Dove si tratti di stabilire il corso speciale secondario, [ ] dovrà provvedere, ecc., come contro.

~~Art. 6.~~

I professori e maestri effettivi delle scuole speciali pubbliche regolate come sopra saranno raggagliati nelle pensioni di riposo ai professori di retorica e di filosofia delle scuole secondarie comunali.

~~Art. 7.~~

I comuni e le provincie possono far fruire agl'insegnanti delle scuole speciali da loro istituite i vantaggi accordati per le pensioni a quelli dei collegi nazionali, versando per rate regolari nelle casse dello Stato le somme ad essi assegnate a titolo di stipendio.

~~Art. 8.~~

Ogni anno sarà presentato al Parlamento un resoconto dei sussidi che vennero concessi alle scuole speciali.

~~Art. 9.~~

È aperta nel bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione una nuova categoria colla denominazione: *Sussidio alle scuole speciali e tecniche comunali e provinciali.*

Sul bilancio passivo dell'esercizio 1859 è stanziato un fondo a calcolo di lire settantamila.

~~Suppresso.~~

~~Suppresso.~~

~~Art. 7.~~

Il Governo del Re è pure autorizzato a concedere nei limiti del bilancio, e sino alla concorrenza del terzo della spesa cagionata dal personale insegnante, un sussidio ai corsi tecnici istituiti o mantenuti da qualsiasi corpo morale, ovvero da associazioni private che non abbiano veruna mira di lucro nello stabilimento di tali corsi.

~~Art. 8.~~

Ogni anno sarà presentato al Parlamento un resoconto dei sussidi che vennero concessi alle scuole speciali, ed all'insegnamento tecnico.

~~Art. 9.~~

È aperta nel bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione una nuova categoria colla denominazione: *Sussidio alle scuole speciali comunali e provinciali.*

Sul bilancio passivo dell'esercizio 1859 è stanziato per questa categoria un fondo a calcolo di lire settantamila.

La categoria 23 dello stesso bilancio intitolata: Scuole tecniche (personale) verrà aumentata di un fondo a calcolo diecimila da applicarsi all'articolo Sussidi.

*Approvato nella seduta del 24. Febbraio  
1858.*

*Pallotti*